

SENT. N. 10/24

LIB. CONTROL. N. 3/24



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Chieti

Composto dai magistrati:

DOTT. GIANLUCA FALCO

DOTT. MARCELLO COZZOLINO

DOTT. FRANCESCO GRASSI

Presidente

Giudice estensore

Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 20.2.2024, letti gli atti del procedimento n. 94-1/2023 r.g., ha emesso la seguente

## SENTENZA

Avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d. lgs. n. 14/2019

I sig.ri [redacted] (nato ad [redacted], residente in [redacted], C.F. [redacted]) [redacted] (nato a Pescara il [redacted], residente a [redacted], C.F. [redacted]), [redacted] (nata a Giuliano Teatino il [redacted], C.F. [redacted]), in data 2.12.2022 hanno depositato, con l'assistenza dei loro beni, ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. n. 14/2019, essendo membri della stessa famiglia ed avendo il loro sovraindebitamento un'origine comune (derivando dalla gestione della Società [redacted], cessata il 31.12.2013)

Il Tribunale,

preso atto della mancanza di domande di accesso alle procedure disciplinate dal titolo IV del d. lgs. n. 14/2019, ritenuto che i sig.ri [redacted] si trovino in uno stato di sovraindebitamento, desumibile dal perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte

letta la relazione allegata al ricorso, redatta dall'O.C.C., che attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori,

uditi i ricorrenti ed i loro procuratori, comparsi all'udienza dinanzi al giudice relatore del 25.1.2024,

riservata alla fase della formazione del passivo, di competenza del liquidatore, la corretta collocazione del credito vantato dai professionisti legali che hanno assistito i ricorrenti nella presentazione della domanda, non potendo esso godere della prededuzione (non prevista dal d. lgs. n. 14/2019, e stabilita unicamente per l'O.C.C.), ma soltanto del privilegio,

ritenuto che gli importi necessari per il mantenimento dei nuclei familiari dei tre ricorrenti debbano essere quantificati:

- in € 800,00 mensili per la sig.ra [REDACTED], importo pressoché pari a quello indicato nella relazione particolareggiata;
- in € 2.000,00 mensili per i signori [REDACTED], ciascuno coniugato e padre di due figli minori, poiché nei prospetti indicati nel ricorso e nella relazione particolareggiata sono indicate spese il cui importo complessivo annuale deve essere distribuito per ogni mese (IMU), spese mensili non meglio specificate ("varie" per il sig. [REDACTED], pari ad € 603,09), eccessive (la voce "abbigliamento" per il sig. [REDACTED] è pari ad € 829,73; quelle per servizi sanitari sono di importo incompatibile con la mancata documentazione di particolari problematiche di salute dei componenti dei nuclei familiari), o non dovute (come quelli per mutui e finanziamenti della moglie del sig. [REDACTED], essendo ella estranea alla procedura; quello per mutuo del sig. [REDACTED], che costituisce una delle voci di debito di cui è previsto il pagamento mediante la liquidazione del patrimonio)

considerato altresì che:

- la sig.ra [REDACTED], coniuge del sig. [REDACTED], è attualmente priva di redditi, e che quindi il reddito mensile di quest'ultimo -pari ad € 1.250,00 mensili- non può essere -almeno allo stato, e salve sopravvenienze reddituali dell'intero nucleo familiare che è obbligo del liquidatore comunicare al Tribunale- destinato ai creditori;
- la sig.ra [REDACTED], coniuge del sig. [REDACTED] attualmente percepisce redditi leggermente superiori rispetto a quelli di quest'ultimo, e che il loro nucleo familiare percepisce redditi complessivi pari a circa € 3.000,00;
- la capacità della sig.ra [REDACTED] di contribuire al mantenimento della famiglia deve ritenersi, quanto meno, pari a quella del sig. [REDACTED] e che pertanto, tenuto conto della quantificazione in € 2.000,00 mensili dell'importo necessario al mantenimento del nucleo familiare, i redditi del sig. [REDACTED] devono essere destinati ai creditori per la parte che eccede l'importo di € 1.000,00 mensili;

ritenuto infatti che i dati ISTAT richiamati nella relazione particolareggiata possano avere una valenza piuttosto relativa, dovendo essi essere adeguati alla situazione di indebitamento dei ricorrenti, cui può essere riconosciuto il significativo beneficio della esdebitazione soltanto a condizione che i creditori vengano soddisfatti in maniera non irrisoria, e che destinino ai creditori stessi tutti i loro beni ed i loro redditi, ad eccezione di quelli strettamente necessari per il loro mantenimento, dovendo quindi adeguare il loro tenore di vita in maniera funzionale agli obiettivi ed alla *ratio* della procedura,

preso atto del fatto che -conformemente a quanto stabilito dall'art. 66 comma 3 d. lgs. n. 14/2019- le masse attive e passive sono state distinte per ciascun ricorrente

p.q.m.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni (immobili e mobili) dei sig.ri [REDACTED], così come indicati nella relazione particolareggiata, e dell'autovettura Fiat Scudo targata [REDACTED], e con esclusione dei conti correnti, su cui ci sono giacenze irrisorie, e degli altri beni mobili registrati, in quanto inutilizzabili, sottoposti a fermi amministrativi, e di valore presumibilmente inferiore ai costi necessari per la loro vendita

Ai fini di quanto stabilito dall'art. 268 comma 4 lettera b) d. lgs. n. 14/2019, esclude dalla liquidazione:

- i redditi pensionistici percepiti dalla sig.ra [REDACTED] sino all'importo mensile di € 800,00;
- i redditi lavorativi del sig. [REDACTED];
- i redditi lavorativi del sig. [REDACTED] sino all'importo mensile di € 1.000,00.

Nomina giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino.



Conferma quale liquidatore l'O.C.C. di Tollo, che ha assistito i sovraindebitati nella presentazione del ricorso introduttivo.

Ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori.

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14/2019, applicandosi l'art. 10 comma 3 del medesimo decreto.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Dispone che il provvedimento venga posto in esecuzione dall'O.C.C.

Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale, a cura dell'O.C.C.

Ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura dell'O.C.C.

Dichiara l'applicabilità degli artt. 143, 150 e 151 d. lgs. n. 14/2019 quanto, rispettivamente, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (così confermando anche l'interruzione delle trattenute operate, per cessioni volontarie e per recuperi forzosi, sullo stipendio del sig. [REDACTED] e sulla pensione della sig. [REDACTED]), ed al concorso dei creditori.

Differisce ogni provvedimento in merito all'invocata esdebitazione all'esito della procedura, nei termini di cui all'art. 282 d. lgs. n. 14/2019

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Chieti, lì 20.2.2024

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE

Dott. Gianluca Falco